

08 Mag 2019

Sblocca-cantieri/4. Appalti integrati ancora per 32 mesi ma i progettisti sono più tutelati

Gabriella Rondoni e Chiara Pagliaroli

Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 – in vigore dal successivo 19 aprile – è intervenuto sul testo del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici), introducendo importanti modifiche in materia di progettazione e di appalto congiunto di progettazione e di esecuzione (c.d. appalto integrato).

Livelli di progettazione

Il d.l. n. 32/2019 è intervenuto sull'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – dedicato ai livelli di progettazione – precisando i contenuti del c.d. progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'intento di offrire «una definizione più chiara e dettagliata [...] come richiesto anche dalle Regioni». Con specifico riferimento ai lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e ai concorsi di progettazione e di idee è stato, altresì, introdotto, in capo alle stazioni appaltanti, l'obbligo di presentare preliminarmente il c.d. «documento di fattibilità delle alternative progettuali», per come definito dall'art. 3, comma 1, lett. gggggg-quater del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Diversamente, per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'adozione di detto documento costituisce una mera facoltà per le stazioni appaltanti. Il contenuto di tale documento sarà definito con il Regolamento unico da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. medesimo. Sarà interessante capire se il predetto regolamento terrà conto o meno delle indicazioni contenute nella bozza dello schema di decreto ministeriale recante la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali previsti dal Codice. A tale riguardo, si ricorda che il predetto schema aveva già incontrato – seppur con alcune proposte di modifica – il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel maggio del 2018 (cfr. Assemblea Generale, Adunanza del 25 maggio 2018, prot. n. 45/2018).

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul definitivo

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 23 introduce la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di un progetto definitivo semplificato, evitando di dover procedere, anche per tale tipologia di interventi, alla predisposizione di un progetto esecutivo. Tale norma individua i contenuti minimi del livello progettuale richiesto, prescrivendo che il progetto definitivo debba almeno contenere una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con quantificazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale opzione non è, evidentemente, percorribile in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che presentino maggiore complessità, così come espressamente previsto dal medesimo comma 3-bis con riferimento agli «interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti». La previsione in esame ricalca, pressoché pedissequamente, la disposizione contenuta nell'art. 105

del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Appalto integrato

Una delle modifiche più interessanti introdotta dal decreto in esame è rappresentata dalla liberalizzazione dell'appalto integrato sino a tutto il 2021. In deroga ai divieti di cui all'art. 59, comma 1, quarto periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si prevede, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere, con l'appalto integrato, per tutti gli interventi i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020 e i cui bandi vengano pubblicati entro i 12 mesi successivi dall'avvenuta approvazione. Il decreto ha, poi, colto l'occasione per riprodurre – accanto a tale innovazione – la disciplina contenuta nel vecchio d.lgs. n. 163/2006 (art. 53, commi 3 e 4) e «scomparsa» dal d.lgs. n. 50/2016. In particolare, è stata reintrodotta espressamente la possibilità per gli operatori economici concorrenti di «avvalersi», in sede di gara, di progettisti qualificati, associandoli in raggruppamento ovvero «indicandoli».

Un'ulteriore novità è costituita dall'introduzione di una norma ad hoc che obbliga le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al progettista esterno all'appaltatore degli oneri di progettazione che devono, pertanto, essere indicati espressamente in sede di offerta. Si tratta di una previsione volta a fornire maggior tutela al professionista incaricato della progettazione, recependo, in concreto, le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria e da numerosi professionisti del settore. Da ultimo, va richiamata la disposizione introdotta a chiusura dell'art. 216, comma 4-bis del Codice. Con essa il legislatore sancisce l'incompatibilità espressa tra le funzioni di progettista e di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. Tale disposizione si giustifica in considerazione del fatto che, nell'appalto integrato, la progettazione esecutiva è parte delle prestazioni contrattuali, ragion per cui il direttore dei lavori non può certo essere «controllato e controllore di se stesso». Lascia, però, perplessi la scelta di collocare tale previsione tra le disposizioni transitorie, anziché nel testo dell'art. 59, dedicato per l'appunto all'istituto in esame. Nella Relazione illustrativa non si sono rinvenute spiegazioni in tal senso, ragion per cui si confida in un chiarimento in sede di conversione del d.l.